

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

è stato consegnato all'interpellante il seguente documento del coordinamento nazionale insegnanti di sostegno specializzati precari:

« Onorevole Signor Ministro,

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In seguito a tale provvedimento l'abilitazione all'insegnamento si ottiene mediante un diploma di specializzazione. L'articolo 3 del decreto prevede che il corso degli studi ha la durata di due anni; esso prevede almeno settecento ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno trecento ore. Prescrive inoltre almeno cinque insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti all'abilitazione da conseguire. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno il decreto del Presidente della Repubblica cita i piani di studio degli allievi che intendono conseguire un'abilitazione valida anche per un'attività didattica di sostegno; essi comprendono aggiuntivamente cinque semestralità, che dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguata attività di laboratorio e di tirocinio.

Sino ad oggi gli insegnanti, al fine di conseguire il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di handicap, hanno dovuto frequentare un corso biennale post-laurea o post-diploma di mille-trecento ore di frequenza obbligatoria (de-

creto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975). Tale corso prevedeva, al fine del conseguimento del titolo, il superamento di 8 esami, relazioni sull'attività di tirocinio e discussione di una tesi finale. Conseguito il diploma gli insegnanti potevano aspirare a posti di sostegno ma per loro non era prevista un'automatica abilitazione specifica. Se sarà attuato quanto convenuto nella nuova normativa, i futuri insegnanti di sostegno conseguiranno titolo di specializzazione e abilitazione all'insegnamento, pur avendo sostenuto un periodo di formazione inferiore per numero di insegnamenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative in materia di specializzazione.

Gli insegnanti di sostegno diplomati fino al 1996 ravvisano in quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 un'azione legislativa discriminatoria e penalizzante, e, pur riconoscendo come condivisibile l'azione intrapresa dall'Amministrazione, avente lo scopo del raggiungimento di una maggiore professionalità dei docenti in un'ottica di miglioramento degli standard di offerta educativo-formativa, ritengono quanto segue:

dalla lettura dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, si evince che i piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente cinque semestralità da considerare obbligatorie; le stesse dovranno prevedere contenuti sia dell'area della pedagogia e delle didattiche speciali sia dell'area neuropsicologica specifica, e comprendere attività di laboratorio e di tirocinio adeguata. Se i requisiti per conseguire la specializzazione e l'abilitazione degli insegnanti di sostegno saranno quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, i docenti di sostegno specializzati in base alla precedente normativa ritengono di possedere già tali requisiti in quanto il piano formativo dei corsi previsto dall'ordinanza ministeriale 127/91 risulta essere superiore per numero di discipline previste;

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 470/1996 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione all'insegnamento. Sino ad oggi, i requisiti di legge previsti per l'abilitazione *ex* decreto legislativo n. 297 del 1994 sono stati il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conseguire, la conoscenza relativa all'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Gli stessi requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione risultano equivalenti a quelli contenuti nelle precedenti norme che disciplinavano i corsi di specializzazione; secondo l'articolo 12 della citata ordinanza ministeriale 127/91, tutti i corsi di specializzazione si concludono con la discussione di una tesi che deve dimostrare la capacità del corsista di coniugare conoscenza teorica ed esperienza, e quindi di possedere una specifica competenza professionale. Inoltre, il decreto ministeriale 24 aprile 1986, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 14 giugno 1988, prevede lo studio e l'analisi della legislazione e delle norme amministrative.

Considerato che i contenuti dei piani di studio dei prossimi corsi di specializzazione per il sostegno sembra corrispondano a quelli dei corsi disciplinati dalla precedente normativa, e tenuto conto dell'attuale politica dello Stato per contenere la spesa pubblica; considerato inoltre che gli insegnanti di sostegno sono componente professionalizzata all'interno del panorama docente della pubblica istruzione italiana, i docenti di sostegno specializzati precari aderenti al coordinamento nazionale chiedono:

1) il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno a tutti i docenti specializzati sino ad oggi, in base alla precedente normativa;

2) l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno in quanto, all'interno di un'ottica di centralità degli alunni, ciò consentirebbe un indubbio miglioramento della qualità del servizio a

garanzia della continuità educativo-didattica, della ottimizzazione delle competenze e delle risorse umane;

3) il riconoscimento dell'idoneità in concorso agli insegnanti della scuola elementare, specializzati sul sostegno » —:

quali siano le valutazioni del Governo circa le richieste sopra citate.

(2-00409)

« Saonara ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per conoscere — premesso che:

Lehman Brothers, consulente del tesoro per la privatizzazione della Seat, avrebbe acquistato e venduto titoli Seat per oltre venti milioni di azioni, attraverso una SIM controllata;

la Lehman Brothers avrebbe consentito a Carlo De Benedetti, attraverso l'editoriale *L'Espresso*, di entrare fra i pretendenti all'acquisto della Seat;

risultano strettissimi rapporti fra Lehman Brothers e il gruppo De Benedetti;

della vicenda si stanno interessando la procura di Torino e la Consob —:

quali valutazioni e spiegazioni possa fornire al Parlamento su quanto sta accadendo.

(2-00410)

« Giovanardi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

dai dati relativi al novembre del 1996 risulta che su quasi trentamila iscritti agli uffici di collocamento della provincia di Pavia, oltre un terzo appartengono alla Lomellina, zona afflitta da una profonda crisi economica che determina fenomeni di spopolamento;

i disoccupati della Lomellina sono andati progressivamente aumentando negli

ultimi anni, passando dai 7.112 del gennaio 1994 ai 10.337 (di cui 2.256 in cerca di prima occupazione) del novembre 1996, con un aumento nel periodo considerato pari al quarantacinque per cento;

gli iscritti agli uffici di collocamento della Lomellina rappresentano il 7,1 per cento della popolazione residente in età da lavoro, con una punta a Vigevano dell'8,1 per cento;

nell'intera provincia, e in Lomellina in particolare, si riscontra una mortalità d'impresa molto elevata, cui non si contrappongono nuovi insediamenti di imprese industriali di una certa consistenza, come confermato dai 14.120 ultratrentenni, iscritti al collocamento con seri problemi di riqualificazione professionale;

la Lomellina è rimasta esclusa dalla politica di intervento per la « aree depresse » e non ha quindi possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal quadro comunitario di sostegno;

per la rigidità che caratterizza i diversi livelli di intervento e per la stretta connessione tra la politica regionale comunitaria e la politica regionale dei singoli Stati, la Lomellina non può beneficiare nemmeno delle agevolazioni previste dalle leggi nazionali espressamente previste a favore delle aree depresse;

al fine di stabilire la collocazione di una determinata regione all'interno del sistema di aiuto comunitario, occorre prendere in considerazione importanti elementi quali la struttura del sistema produttivo, il livello tecnologico dei diversi settori economici, il grado di competitività delle imprese, le potenzialità dell'attività agricola, la situazione occupazionale, i servizi, le strutture fisiche al servizio del sistema e tutti i parametri economici, sociali e culturali che indicano il grado di sviluppo di una determinata area;

la liberalizzazione degli scambi delle merci e dei capitali, la prospettiva della moneta unica europea, la globalizzazione dei mercati sono elementi che mettono

fuori gioco le regioni ad economie più deboli, se non debitamente sostenute;

quanto più efficace diviene la politica regionale a livello comunitario, tanto più rapido sarà il processo di unificazione europea —:

quali interventi intendano predisporre al fine di mettere in condizione il sistema produttivo della Lomellina di essere competitivo a livello nazionale ed internazionale;

se non ritengano opportuno intervenire in ambito comunitario affinché la Lomellina venga compresa nelle zone soggette alle iniziative atte a favorire lo sviluppo delle aree depresse.

(2-00411) « de Ghislanzoni Cardoli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la direttiva comunitaria 77/143 del 29 dicembre 1976 e le successive modificazioni hanno affrontato il tema delle revisioni periodiche degli autoveicoli, stabilendo, tra l'altro che dal giugno 1998 in tutti i paesi membri dell'Unione europea le revisioni avvengano ogni quattro anni e successivamente ogni due; nel 1997 saranno revisionate per la prima volta le auto immatricolate nel 1986 e nel 1987 e per la seconda volta quelle degli anni precedenti, per un totale di 4.709.428 vetture; le revisioni si svolgono sia presso i centri provinciali della Motorizzazione civile sia presso le officine private autorizzate dal ministero dei trasporti e della navigazione;

quali reali possibilità abbia il nostro Paese di rispettare la scadenza stabilita dall'Unione europea e se non si debba purtroppo sollecitare a Bruxelles uno slittamento dei tempi, con grave danno di immagine in un momento in cui si sta chiedendo al paese un pesante sforzo per entrare in Europa;

per quale motivo la motorizzazione civile, nonostante la revisione secondo i

criteri stabiliti dall'Unione europea fosse già prevista dal codice della strada del 1993, non sia stata in grado di attrezzarsi in tutti questi anni per far fronte ai propri compiti e sia stata costretta a delegarli a privati;

quali garanzie si intenda assicurare agli automobilisti nelle operazioni di revisione effettuate da officine private autorizzate;

quali risposte intenda fornire alle affermazioni dell'osservatorio Autopromotec, ampiamente riprese dalla stampa na-

zionale e locale, secondo le quali « sono del tutto evidenti i pericoli che tale situazione comporta, in quanto si viene a creare una pericolosa commistione (se non un vero e proprio conflitto di interessi), per l'officina, che da un lato deve rilasciare il certificato di idoneità alla circolazione e dall'altro può eseguire a pagamento gli interventi di autoriparazione necessari per ottenerlo », e considerato che in molti altri paesi europei questa commistione viene esplicitamente vietata.

(2-00412) « Teresio Delfino, Sanza, Marinacci ».